

vate, nei settori rilevanti, agli enti diversi dallo Stato, dall'articolo 117 della Costituzione. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di nominare componenti negli organi delle fondazioni ed i componenti stessi non devono essere portatori di interessi riferibili, in maniera diretta od indiretta,

**9. 41.** (ex 0. 8. 075. 3) Angelino Alfano, Giudice.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* , nei settori di intervento delle fondazioni,

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**9. 17.** (ex 0. 8. 075. 49) Pinza, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, Cusumano, De Franciscis, Milana, Rocchi.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* dall'articolo 117 della Costituzione *aggiungere le seguenti:* , nonché degli enti ad autonomia funzionale.

**9. 40.** Giuseppe Drago, Volonté, Mongiello.

*Sopprimere il comma 5.*

**9. 18.** (ex 0. 8. 075. 43) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 1953, n. 60, dopo le parole: «le cariche in» sono aggiunte le seguenti: «fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,»

**9. 42.** Patria, Marras, Saro, Blasi, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Savo, Zorzato, Alberto Giorgetti, Tarantino, Drago, Garnerò Santanché, Romoli, Vitali, Marinello.

*Al comma 7, capoverso 3, sostituire le parole:* o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo *con le seguenti:* , le società appartenenti al gruppo bancario facente capo alla medesima o altre società partecipate dallo stesso gruppo bancario o dalle fondazioni.

**9. 43.** La Malfa, Tabacci.

*Al comma 7, capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole:* controllate, collegate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

**9. 63.** Paroli, Lupi, Riccardo Conti, Saggia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
9. 150 DELLA COMMISSIONE

*Sostituire le parole:* ad eccezione, *con le parole:* ed anche.

**0. 9. 150. 1.** Visco, Agostini, Pistone, Innocenti, Olivieri.

*Al comma 7, capoverso, dopo la parola:* assicurativo, *aggiungere le seguenti, precedute da una virgola:* ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale.

**9. 150.** La Commissione.

*Al comma 7, capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole:* ; non possono, altresì, nominare propri rappresentanti negli organi della società conferitaria e di società bancarie, finanziarie, assicurative, da esse controllate o ad essa collegate.

**9. 64.** Agostini, Visco, Roberto Barbieri, Violante, Nicola Rossi, Benvenuto.

*Al comma 9, sostituire le parole da: delle fondazioni fino alla fine del comma con le seguenti: e gli scopi delle fondazioni in vista della loro attività.*

**9. 44.** (ex 0. 8. 075. 4.) Angelino Alfano, Giudice.

*Sopprimere il comma 10.*

### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DI-L'Ulivo**

**9. 19.** (ex \*0. 8. 075. 50.) Pinza, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, Cusumano, De Franciscis, Milana, Rocchi.

*Sopprimere il comma 10.*

**9. 20.** (ex \*0. 8. 075. 44.) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

*Al comma 10, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:*

*5-bis.* Si applica la nozione di controllo prevista dal Testo unico bancario.

**9. 21.** (ex 0. 8. 075. 65.) Visco, Agostini, Villetti, Pistone, Vigni, Michele Ventura, Bindi.

*Al comma 10, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: controllo fino alla fine del capoverso con le seguenti: controllo, individuato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni.*

**9. 46.** Visco, Roberto Barbieri, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Violante.

*Al comma 10, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica la nozione di controllo prevista dal Testo unico bancario.*

**9. 22.** (ex 0. 8. 075. 65.) Agostini, Visco, Villetti, Pistone.

*Al comma 10, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia.*

**9. 23.** (ex 0. 8. 075. 52.) Vigni, Michele Ventura, Bindi.

*Al comma 10, nel capoverso 5-bis, eliminare le parole: secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia.*

**\* 9. 94.** La Commissione.

### **SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO 9. 155 DELLA COMMISSIONE**

*Sostituire le parole da: tenendo conto, fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: che esercitano collettivamente, per il tramite di accordi parasociali, interposte persone o società di cui al successivo articolo 25, comma 1-bis, una quota superiore al quindici per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o a quella maggiore quota eventualmente detenuta da altri soggetti singolarmente o congiuntamente anche tramite accordi parasociali.*

**0. 9. 155. 1.** Volontè, La Malfa.

*Dopo le parole: tenendo conto, sostituire fino alla fine con le seguenti: dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

**0. 9. 155. 2.** Agostini, Visco, Innocenti.

*Al comma 10, le parole:* secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia, *sono sostituite dalle seguenti:* tenendo conto di tutti gli strumenti idonei a determinare, in positivo od in negativo, di diritto o di fatto, situazioni di controllo o comunque di influenza sulla gestione.

**9. 155.** La Commissione.

*Al comma 10, capoverso 5-bis, sostituire le parole:* , secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia *con le seguenti:* che esercitano collettivamente, per il tramite di accordi parasociali, interposte persone o società di cui al successivo articolo 25, comma 1-bis, una quota superiore al quindici per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o a quella maggiore quota eventualmente detenuta da altri soggetti singolarmente o congiuntamente anche tramite accordi parasociali.

**9. 45.** La Malfa, Tabacci.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, le fondazioni, al fine di favorire un graduale smobilizzo delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie ed una progressiva diversificazione degli investimenti a presidio del loro patrimonio, possono investire una quota non superiore al cinquanta per cento per il tramite di idonei organismi di investimento collettivo. »

**9. 47.** La Malfa, Tabacci.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il secondo periodo sono aggiunti i

seguenti: « Sono in ogni caso considerati strumentali i beni immobili il cui valore complessivo, determinato ai fini dell'imposta di registro, risulti non superiore al dieci per cento del patrimonio netto della fondazione. Alla porzione di immobili non adibita a sede della fondazione o ad attività istituzionali non si applica l'agevolazione di cui al comma 2.

**9. 61.** Patria, Canelli.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma 11-bis:*

11-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 il secondo periodo è soppresso.

**9. 95.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 12.*

**9. 24.** (ex \*0. 8. 075.) 45. e \*0. 8. 075. 58. Quartiani, Tolotti, Capitelli, Olivieri.

*Al comma 12, capoverso 1-bis, premettere il seguente periodo:* L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni che operano prevalentemente all'interno di una singola provincia e con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 206.582.759,64 di euro.

**9. 49.** (ex \*\*0. 8. 075. 38.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lion.

*Al comma 12, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da:* affidata *fino a:* indipendenza *con le seguenti:* intestata fiduciariamente ad una società di gestione del risparmio indipendente dalla società bancaria conferitaria stessa.

*Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo la parola:* realizzata *aggiungere le seguenti:* , da parte della fondazione,

**9. 48.** (vedi 0. 8. 075. 6.) Angelino Alfano, Giudice.

*Al comma 12, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: può aggiungere la seguente: anche.*

*Conseguentemente, sostituire le parole da: per le deliberazioni fino a: terzo con le seguenti: . La dismissione è comunque realizzata non oltre il quinto.*

**9. 50.** Grandi.

*Al comma 12, nel capoverso 1-bis, dopo la parola: indipendenza sono aggiunte le seguenti: e che è scelta nel rispetto di procedure competitive.*

**9. 96.** La Commissione.

*Al comma 12, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La fondazione affida la gestione della partecipazione bancaria a intermediari professionali, come previsto nei precedenti periodi, come individuati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. La fondazione non può in nessun caso nominare propri rappresentanti negli organi della società di gestione della partecipazione bancaria.*

**9. 51.** Agostini, Visco, Violante, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Benvenuto.

*Al comma 12, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È abrogato il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**9. 52.** Agostini, Visco, Nicola Rossi, Cenamo, Roberto Barbieri, Violante.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
9. 151 DEL GOVERNO

*Dopo le parole: la Banca d'Italia, aggiungere: e la Consob.*

**\* 0. 9. 151. 1.** Agostini, Visco, Pistone, Innocenti.

*Dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere la parola: , Consob.*

**\* 0. 9. 151. 2.** Pinza, Lettieri, Morgando, De Franciscis. Boccia.

*Sopprimere le parole: dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e.*

**0. 9. 151. 3.** Agostini, Visco, Innocenti, Pistone, Olivieri.

*Al comma 12, eliminare il capoverso 1-quater e sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:*

*1-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**9. 151.** La Commissione.

*Al comma 12, sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con il seguente:*

*1-ter.* Alle società di gestione del risparmio si applica la normativa prevista del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**9. 25.** (ex 0. 8. 075. 61.) Agostini, Visco, Morgando, Pinza, Villetti, Pistone.

*Al comma 12, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:*

*1-ter.* Gli assetti proprietari della società di gestione della partecipazione bancaria debbono essere idonei ad assicurare l'indipendenza e professionalità di ge-

stione. I componenti degli organi statutari sono nominati dall'assemblea della società di gestione del risparmio.

**9. 53.** Visco, Agostini, Roberto Barbieri, Benvenuto, Nicola Rossi, Violante.

*Al comma 12, capoverso 1-ter sopprimere il secondo periodo.*

**9. 54.** La Malfa, Tabacci.

*Al comma 12, sopprimere il capoverso 1-quater.*

\* **9. 26.** (ex 0. 8. 075. 53.) Vigni, Michele Ventura.

*Al comma 12, sopprimere il capoverso 1-quater.*

\* **9. 57.** La Malfa, Tabacci, Vigni, Michele Ventura.

*Al comma 12, sostituire il capoverso 1-quater, con il seguente:*

*1-quater.* L'intermediario di cui al comma 1-bis non può consultare la fondazione in ordine alla gestione della partecipazione affidata, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis in materia di assemblea straordinaria. La fondazione non può richiedere o ricevere dall'intermediario informazioni concernenti la natura e le caratteristiche dell'attività di gestione, fermo restando il diritto di conoscere trimestralmente il risultato della gestione e di ricevere annualmente il relativo reddito. La società di gestione del risparmio è tenuta a conformare il suo comportamento a criteri di sana e prudente gestione e alla valorizzazione dell'investimento.

**9. 55.** Agostini, Visco, Violante, Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Benvenuto.

*Al comma 12, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

*1-quinquies.* L'intermediario di cui al comma 1-bis è responsabile dell'ottimiz-

zazione del risultato della gestione, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1-bis e dell'adempimento dell'obbligo di dismissione totale della partecipazione entro il termine stabilito nell'ultimo periodo del comma 1-bis. All'intermediario si applicano le disposizioni di vigilanza previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**9. 56.** Agostini, Visco, Roberto Barbieri, Violante, Nicola Rossi, Benvenuto

*Sopprimere il comma 13.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**9. 27.** (vedi 0. 8. 075. 51.) Pinza, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, Cusumano, De Franciscis, Milana, Rocchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Violante, Roberto Barbieri.

*Sopprimere il comma 13.*

**9. 58.** Agostini, Visco, Benvenuto, Violante, Roberto Barbieri.

*Al comma 13, sopprimere il primo periodo.*

**9. 28.** (ex 0. 8. 075. 48.) Vigni, Agostini, Visco, Morgando, Villetti, Bindi.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: detta fino alla fine del periodo con le seguenti: emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo.*

**9. 29.** (ex 0. 8. 075. 46.) Vigni, Michele Ventura, Agostini, Visco, Morgando, Villetti, Bindi.

*Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: Le fondazioni aggiungere le seguenti: , ove necessario,*

**9. 30.** (ex 0. 8. 075. 47) Vigni, Agostini, Visco, Villetti, Bindi.

*Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.*

\* **9. 31.** (ex 0. 8. 075. 55) Vigni, Michele Ventura, Bindi.

*Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.*

\* **9. 59.** Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Vigni, Michele Ventura, Bindi.

*Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole da: limitano fino alla fine del comma con le seguenti: svolgono la propria attività nei limiti dei propri statuti.*

**9. 32.** (ex 0. 8. 075. 57.) Olivieri.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
9. 97 DELLA COMMISSIONE

*Dopo le parole: è ricompresa, aggiungere: anche.*

**0. 9. 97. 1.** Vigni, Agostini, Ruzzante.

*Al comma 13, dopo le parole: ordinaria amministrazione aggiungere le seguenti, precedute da una virgola: nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.*

**9. 97.** La Commissione.

*Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque ferma la possibilità di porre in essere gli atti, anche di straordinaria amministrazione,*

conseguenti alle iniziative in corso alla data del 3 dicembre 2001.

**9. 60.** (ex 0. 8. 075. 25.) Patria, Crosetto, Marras, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Blasi, Saro, Giudice, Tarantino, Dorina Bianchi, Paolone, Marinello, Arnoldi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

15. Le fondazioni possono altresì destinare risorse, nel limite massimo del dieci per cento del loro patrimonio, per l'acquisizione di immobili da destinarsi anche parzialmente alla locazione per lo svolgimento di attività bancarie

**9. 62.** Damiani.

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO  
ALLEANZA NAZIONALE**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Affrancamento dei maggiori valori di conferimenti).*

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n.342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.

### **Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 5-bis.**

*(Riserve e fondi in sospensione di imposta).*

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.

2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21

novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.

6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

### **Compensazione n. 2.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 7-bis.**

*(Chiusura delle liti fiscali pendenti).*

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;

c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore

degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in

misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

### Compensazione n. 3

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### ART. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni Iva e Irap).*

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 2002.

2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;

c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.

4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a

ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:

1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;

1.549 euro per le società commerciali di persone;

2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;

5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.

5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica quali incaricati della trasmissione delle stesse, possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:

1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;

2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, del Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.

6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.

7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 « ritardati od omessi versamenti diretti » e dall'articolo 14 « violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte » del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.

8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che

l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

#### **Compensazione n. 4**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Disposizioni transitorie in materia di cooperative).*

In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 386 per l'anno 2002:

a) la misura dell'esenzione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del cinquanta per cento;

b) la deducibilità delle somme ripartite tra i soci di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del settanta per cento;

c) le somme destinate alle riserve indivisibili, di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.

#### **Compensazione n. 5.**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme*

di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

#### **Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

#### **Compensazione n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.*

#### **Compensazione n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

#### **Compensazione n. 4.**

*Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 5 per cento.*

#### **Compensazione n. 5.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 6.**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.*

#### **Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.*

#### **Compensazione n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 120.200;  
2003: — 208.549;  
2004: — 188.288.

#### **Compensazione n. 3.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.*

#### **Compensazione n. 4.**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2002: — 200.000;  
2003: — 300.000;  
2004: — 300.000.

*voce: Ministero degli affari esteri:*

2002: — 100.000;  
2003: — 100.000;  
2004: — 100.000.

*voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:*

2002: — 100.000;  
2003: — 100.000;  
2004: — 100.000.

*voce. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:*

2002: — 10.000;  
2003: — 10.000;  
2004: — 10.000.

#### **Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 400.000;

2003: — 400.000;

2004: — 350.000.

*voce:* Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

*voce.* Ministero per i beni e le attività culturali:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

*voce:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: — 40.000;

2003: — 80.000;

2004: — 100.000.

#### **Compensazione n. 2.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.*

#### **Compensazione n. 3.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della difesa e della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

#### **Compensazione n. 4.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

#### **Compensazione n. 5.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, allegata, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla "business class" ».

#### **Compensazione n. 6.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, apportare le seguenti variazioni:*

*rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze:

*voce:* Legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. - ART. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483):

2003: - 800.000;

2004: - 900.000;

*voce:* Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale per la regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499):

2002: - 30.000;

2003: - 40.000;

2004: - 100.000.

*rubrica:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

*voce:* Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657):

2002: - 10.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000.

#### **Compensazione n. 7.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma :*

7. All'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « pari al 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « pari al 10 per cento » e le parole da: « al 10 per cento » fino a: « 20 milioni lordi annui » sono sostituite con le seguenti: « al 20 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui ».

#### **Compensazione n. 8.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

#### **Compensazione n. 9.**

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole: 103,29 milioni con le seguenti: 10 milioni.*

#### **Compensazione n. 10.**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Rivalutazione dei beni rimpatriati).*

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

**Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Imposta sulle successioni e donazioni).*

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

**Compensazione n. 2.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.*

**Compensazione n. 3.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.*

**Compensazione n. 4.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero*

dell'economia e delle finanze *voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

**Compensazione n. 5.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.*

**Compensazione n. 6.**

*Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.*

**Compensazione n. 7.**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.*

**Compensazione n. 8.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti san-

zionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

### **Compensazione n. 9.**

#### **COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO - SDI**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Rientro capitali).*

1. L'aliquota di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aumentata dal 2,5 al 2,8 per cento, rateizzata in 3 anni, con l'interesse del 3 per cento annuo.

### **Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

1. *L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n.383 è abrogato.*

2. *Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n.383 è abrogato.*

### **Compensazione n. 2.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere tutti gli importi previsti escluse le regolazioni debitorie.*

### **Compensazione n. 3.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero*

dell'economia e delle finanze, voce: Legge n.468 del 1978 *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

*Alle restanti voci per la parte corrente applicare una riduzione percentuale del 5 per cento.*

### **Compensazione n. 4.**

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, le aliquote dell'imposta sostitutiva del 4 per cento e del 2 per cento, rateizzate in tre anni, sono aumentate al 5 per cento e al 3 per cento.*

### **Compensazione n. 5.**

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei valori dei terreni edificabili è aumentata dal 4 per cento al 5 per cento.*

### **Compensazione n. 6.**

*Conseguentemente, utilizzo delle somme al netto dei contributi — articolo 1, comma 8, legge n. 383 del 2001, e delle somme di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge.*

### **Compensazione n. 7.**

*Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.*

### **Compensazione n. 8.**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero del-*